

APPROFONDIMENTO CIVILE

Il caso del detenuto 94enne e la funzione rieducativa della pena tra sbarre, badanti e burocrazia

Data pubblicazione:	12/06/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Novantaquattro anni, una condanna definitiva a quattro anni e otto mesi, un ingresso in carcere - sì, proprio dietro le sbarre - per il fallimento di una casa editrice.

Potrebbe sembrare l'inizio di un racconto surreale, e invece è semplice cronaca giudiziaria.

Il protagonista è un giornalista ed editore di lungo corso, condannato per reati societari e fiscali, che si è visto respingere la prima istanza di misura alternativa alla detenzione.

Solo in seguito al trasferimento in altro istituto penitenziario, il fascicolo è passato ad un diverso magistrato di sorveglianza, che ha letto il caso con altri occhi. E finalmente, ha disposto che l'uomo scontasse la pena a casa.

LA PENA: TRA RIEDUCAZIONE E REALTÀ CLINICA

Che la pena abbia **funzione rieducativa** lo ricorda l'art. 27 della Costituzione, lo ripete ogni manuale di diritto penale sin dai primi capitoli. Ma qui la domanda è: cosa si intende per "rieducazione" a novantaquattro anni?

Rieducare a cosa, esattamente?

- A non fare fallire più un'azienda?
- A non evadere il fisco?
- A rispettare norme tributarie quando ormai si fatica a ricordare dove sono le ciabatte?

Sia chiaro: **nessuno invoca l'impunità geriatrica**. Ma **la pena deve avere senso**, e quel senso deve essere coerente con le condizioni del condannato. Se la reclusione non serve a educare, né a reinserire, né a contenere un pericolo sociale, **a cosa serve?**

Se la pena diventa solo un **gesto simbolico**, una firma in fondo ad un provvedimento, un automatismo che ignora la realtà, allora **non è più giustizia, è un rituale crudele**. E in quel rituale, la dignità del soggetto viene annullata da un formalismo sterile, distante anni luce dalla Costituzione.

IL RIFIUTO INIZIALE: LEGALITÀ O ACCANIMENTO?

La prima istanza presentata dalla difesa chiedeva - in via principale - il **differimento facoltativo della pena** per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147 del codice penale, e - in subordine - la **detenzione domiciliare**, prevista dagli artt. 284 c.p.p. e 47-ter della legge sull'ordinamento penitenziario.

Ma il magistrato di sorveglianza, sulla base della documentazione sanitaria disponibile, aveva ritenuto il detenuto **formalmente compatibile con la carcerazione ordinaria**.

Una decisione **formalmente corretta**, certo. La legge permette al giudice di valutare caso per caso, e in questo caso il magistrato ha ritenuto che non ci fossero i presupposti.

Ma è **condivisibile nel caso di specie?**

No, e per più di una ragione.

Perché **valutare la compatibilità con la detenzione** non può ridursi a una lettura burocratica dei parametri medici. A novantaquattro anni, anche in assenza di una "*incompatibilità assoluta*" formalmente accertata, la permanenza in carcere può comunque risultare **inutile sul piano rieducativo, sproporzionata sul piano umano e inaccettabile sul piano costituzionale**.

Ecco perché quella prima decisione, pur, in astratto, corretta, **non è affatto condivisibile**.

CONCLUSIONI

Il 94enne potrà scontare la pena **a casa propria**. Non in cella, ma tra le mura domestiche, quelle che conosce da una vita e dove - presumibilmente - è più facile contare le ore, assumere le medicine, ricordare i bei tempi e anche, chissà, pentirsi in pace.

In questi casi, la pena rischia di diventare solo un gesto simbolico. Un'**applicazione automatica**, priva di umanità, che tradisce la sua stessa funzione. E quando la giustizia diventa **meccanica e impersonale**, non è più giusta: è solo **cieca e inutile**

Chi scrive **non si erge a paladino di un uomo comunque condannato**, né intende proporre una **dissertazione filosofico-giuridica o antropologica** sul carcere o sulla funzione rieducativa della pena. **Non è questo il luogo di un manifesto ideologico**, né di un generico appello compassionevole: l'articolo è - semplicemente - **un punto di vista giuridico**, ma orientato **da una prospettiva umana**.

GLI ISTITUTI GIURIDICI COINVOLTI

Art. 27, comma 3, Costituzione

"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato." Principio cardine del sistema penale: la sanzione non ha solo funzione afflittiva, ma deve favorire il recupero e il reinserimento del condannato nella società.

Differimento della pena - Art. 147 c.p. Consente al giudice di rinviare l'esecuzione della pena se il condannato è in gravi condizioni di salute, o ha più di 70 anni, salvo eccezioni legate alla pericolosità sociale o ad altre incompatibilità. **Detenzione domiciliare - Art. 284 c.p.p. e art. 47-ter Ord. Pen.** Permette di eseguire la pena nella propria abitazione (o altro luogo idoneo), quando il condannato si trovi in particolari condizioni fisiche, familiari o sociali. Valutazione rimessa al magistrato di sorveglianza. **Funzione del magistrato di sorveglianza** Figura centrale nella fase esecutiva della pena, decide sull'applicazione di misure alternative, differimenti, permessi e compatibilità tra condizioni personali e detenzione. **Giurisprudenza rilevante** La Suprema Corte ha precisato che l'età avanzata e le condizioni psico-fisiche del detenuto devono essere valutate in rapporto alla dignità della persona, e non solo ai parametri clinici standard.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.